



TRIBUNALE DI PISTOIA  
UFFICIO CONCURSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci           Presidente

Dr. Sergio Garofalo           Giudice

Dr.ssa Lucia Leoncini       Giudice

Nel procedimento promosso da Leonardo Pellegrini (c.f. \_\_\_\_\_) e Barbara Bacci  
(c.f. \_\_\_\_\_) per l'apertura della liquidazione controllata *ex art. 268 CCII*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 28.3.2024 Leonardo Pellegrini e Barbara Bacci hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata *ex art. 270 CCII*, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, tra cui: le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi indirizzi PEC; una esposizione della situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno; la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore; la relazione del gestore della crisi, dott. Giulio Bartoli, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori. Con decreto del 31.3.2023, il giudice delegato, sul rilievo che Leonardo Pellegrini risulta essere stato socio accomandatario (nonché legale rappresentante *pro tempore*) della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ancellata dal registro delle imprese il 6.11.2023 e, quindi, ancora assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale (*ex art. 33 CCII*), cui conseguirebbe l'apertura della procedura di liquidazione anche nei confronti del medesimo socio accomandatario, invitava la parte ricorrente a fornire la prova documentale del possesso congiunto, da parte di detta



società, dei requisiti dimensionali cui all'art. 2, primo comma, lett. d), CCII oppure della insussistenza dello stato d'insolvenza.

Con depositi eseguiti nelle date del 9 e del 16 aprile 2024 l'OCC depositava la documentazione integrativa richiesta.

\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del comune luogo di residenza dei debitori ( - PT).

Essendo coniugi conviventi, i ricorrenti hanno facoltà di presentare un ricorso unitario; invero, pur riferendosi l'art. 66 CCII alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Capo II del Titolo IV, costituisce tesi affermata dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, già sotto il vigore dell'art. 7 *bis* della L. 3/2012, introdotto dal D.L. 137/2020 conv. con modificazioni nella legge 176/2020 della L. 3/2012 cit., che il ricorso unitario ad un'unica procedura da parte di membri della stessa famiglia riguardi anche la presentazione della domanda di liquidazione laddove sussistano una sostanziale equivalenza dei patrimoni da liquidare e, soprattutto, la solidarietà passiva dei familiari rispetto a gran parte dell'esposizione debitoria; tanto, vuoi in ossequio al principio di ragionevolezza nell'affrontare sistematicamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune vuoi per ragioni di evidente economia processuale (cfr. Trib. Busto Arsizio 18.3.2021 in Fall.6/2021; Trib. Mantova 8.4.2018 in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it); Trib. Napoli 2.4.2019 in DeJure).

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di procedere alla formazione di distinte masse, attive e passive, nonché d'indagare, riguardo a ciascuno dei proponenti, la ricorrenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina.

ex art. 66 CCII).

2. Gli istanti non risultano attualmente svolgere attività di impresa commerciale in forma individuale né figurano assoggettabili a procedure di liquidazione giudiziale in veste di soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Più precisamente, Leonardo Pellegrini figura essere stato socio accomandatario della   
 , cancellata dal registro delle imprese il 6.11.2023, società che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, configura, tuttavia, una "impresa minore"- come tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale - non avendo conseguito, nel triennio antecedente alla proposizione della domanda, ricavi lordi d'importo superiore a € 200/mila (cfr. bilanci e modelli unici 2022 e 2023), non avendo avuto un attivo patrimoniale superiore a € 300/mila (cfr. libro cespiti 2021, 2022 e 2023) e non risultando gravata da debiti di ammontare complessivo superiore a € 500/mila (cfr. doc. depositata il 16.4.2024).



Attualmente Leonardo Pellegrini è amministratore della [redacted] (società costituita il 30.5.2023 ed iscritta al registro delle imprese il 9.6.2023) e percepisce un compenso mensile, mentre Barbara Bacci è impiegata alle dipendenze della [redacted]; ne consegue che, allo stato degli atti, i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

**3.1** Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento.

Invero, stando al prospetto riepilogativo dei debiti esposto nel ricorso ed avallato dall'OCC, escluso il compenso dovuto allo stesso OCC (che, a tenore dell'art. 66, ult. comma, CCII, dovrà essere ripartito tra i membri della famiglia *in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno*), i due ricorrenti risultano complessivamente esposti per l'importo di € [redacted] di cui € [redacted] portato dai debiti del Pellegrini e € [redacted] portato dai debiti della Bacci.

Pellegrini Leonardo ha ritratto nell'ottobre del 2023 dalle mansioni di amministratore della [redacted] un compenso lordo di [redacted] €, corrispondente ad uno stipendio netto di [redacted] € e risulta comproprietario, per la quota indivisa di 1/9, di un'area urbana distinta al CF del Comune di [redacted].

Barbara Bacci ha percepito nell'ottobre del 2023 uno stipendio lordo di € [redacted] su cui grava la cessione del quinto dello stipendio, corrispondente ad uno stipendio netto di € [redacted].

I ricorrenti hanno dedotto di non possedere altri beni né la circostanza è stata contraddetta dal gestore della crisi.

Risulta evidente come, a fronte di un patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile, i redditi dei ricorrenti, depurati delle spese necessarie per il loro mantenimento, non consentano loro di far fronte alla ingente esposizione debitoria, il che conforta la ricorrenza dello stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, primo comma, lett. b) CCII.

**3.2.** La relazione del gestore della crisi, dott. Giulio Bartoli, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

**4.** Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.



La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al loro mantenimento.

**4.1.** La quota di reddito da riservare ai debitori per il mantenimento del loro intero nucleo familiare non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Risulta pertanto devoluta al g.d. anche la decisione relativa alla liquidità attualmente giacente sul c/c cointestato ai coniugi, la quale deve intendersi appresa all'attivo della procedura al pari di ogni ulteriore bene (materiale o immateriale) agli stessi intestato, a decorrere dall'emissione della presente sentenza (sino all'adozione di eventuali diverse determinazioni).

Va, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, solo al giudice dell'esecuzione o della cautela - ove appositamente investito - l'assunzione delle conseguenti decisioni.

**4.2.** Occorre, piuttosto, precisare che il trattamento retributivo spettante a Barbara Bacci deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibili alla procedura la cessione del quinto in favore della finanziaria al pari dell'assegnazione del quinto asseritamente disposta dal G.E. in favore della \_\_\_\_\_, della quale, in realtà, non è stata offerta alcuna prova documentale.

Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art. 2741 c.c.*

Deve, quindi, trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore.



Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016).

Alle ragioni sopra riportate, con riferimento alla cessione volontaria del quinto in favore della finanziaria (anch'essa non meglio individuata), va aggiunta la considerazione che le regole sul rispetto delle cause di prelazione finirebbero per restare violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività e, cioè, l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte satisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; *pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente* (ovvero di apertura della liquidazione di costui), *la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione* (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, i creditori cessionari del quinto dello stipendio devono concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.

Eventuali pagamenti, successivi all'apertura della liquidazione, vuoi eseguiti in forza dell'ordinanza di assegnazione del G.E. vuoi effettuati dall'ente datoriale in forza della cessione del quinto dovranno pertanto considerarsi inopponibili alla massa e, quindi, inefficaci ai sensi dell'art. 144 c.



1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate.

5. Va, infine, segnalato che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato (in prededuzione), all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

**P.Q.M.**

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Leonardo Pellegrini, nato a

(c.f. \_\_\_\_\_, e Barbara Bacci, nata a F (c.f.

F \_\_\_\_\_).

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
- b) nomina liquidatore il dott. Giulio Bartoli, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori di depositare, ove non già fatto, l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale;
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al datore di lavoro di Barbara Bacci evidenziando l'inefficacia, nei confronti della procedura, dei pagamenti eseguiti in favore dei creditori cessionario e assegnatario del quinto dello stipendio della debitrice.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 17.4.2024

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

